

## VERSO LA FASE 2: PROPOSTE CIA-AGRICOLTORI ITALIANI

### *Premessa*

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta causando conseguenze sempre più drammatiche sulla tenuta sociale ed economica del Paese. Per quanto riguarda l'agricoltura, settore essenziale e garante dell'approvvigionamento alimentare nazionale, si registrano diffusi segnali di crisi. Le aziende di alcuni comparti hanno subito drammatiche perdite reddituali, come il caso del florovivaismo che per via della chiusura delle attività di vendita nel primo periodo della pandemia, si stima possa cedere a fine anno il 60% del proprio valore produttivo che, mediamente, vale 1,2 miliardi di euro.

Sullo stesso piano, l'agriturismo la cui produzione si aggira sugli 1,5 miliardi di euro e che rischia di vedere azzerate le proprie entrate per il 2020.

Di pari passo, altre importanti produzioni stanno pagando le conseguenze in quanto collegate ad attività commerciali sospese, come il caso delle imprese riconducibili al canale HORECA. In tale circostanza, il danno per le imprese si può distinguere su due livelli: quello nazionale, che ha interessato trasversalmente la maggior parte delle produzioni e quello internazionale che ha visto coinvolte soprattutto quelle produzioni ad elevato contenuto qualitativo che rappresentano gran parte dei 44 miliardi di euro di prodotti agroalimentari che l'Italia ha esportato lo scorso anno.

### *Alcune proposte*

Alla luce di tali premesse ed in vista dei prossimi provvedimenti che saranno adottati dal Governo per la gestione della Fase 2 dell'emergenza epidemiologica, la CIA-Agricoltori italiani ritiene opportuno ed urgente avanzare una serie di proposte nei seguenti ambiti d'intervento.

- SETTORI IN CRISI: misure per sostenere la necessaria liquidità da concretizzarsi con interventi a fondo perduto (in linea anche con il quadro degli Aiuti di Stato UE modificato temporaneamente dalla Commissione) e a valere sui comparti in crisi come il florovivaismo. La perdita di fatturato del recente periodo rispetto al triennio precedente deve rappresentare la variabile per l'ottenimento delle risorse
- CANALE HORECA: introduzione di incentivi fiscali (ad esempio credito d'imposta) per le imprese del canale HORECA che, per lo svolgimento delle attività di

somministrazione di alimenti e bevande, si riforniscono direttamente presso le aziende agricole diffuse sul territorio.

- PRODOTTI ITALIANI: introduzione di misure di sgravio fiscale a valere sull'anno 2020 e a favore dei cittadini che acquistano prodotti italiani (rintracciabili attraverso i sistemi di etichettatura UE) e limitatamente ad alcune fasce di reddito.
- AGRITURISMO: introduzione di un incentivo sotto forma di buono/coupon destinato alle famiglie da spendere a copertura delle spese in agriturismo (anche ristorazione) e limitatamente ad alcune fasce di reddito. Sullo stesso ambito, si suggeriscono sgravi fiscali o buoni famiglia da spendere per le spese di iscrizione di bambini (fino a 14 anni di età) a campi estivi svolti presso le FATTORIE DIDATTICHE.
- INTERNAZIONALIZZAZIONE. Introduzione di buoni/coupon assegnati a buyers stranieri da utilizzare per le spese di partecipazione a future fiere nazionali ma anche sgravi fiscali per aziende italiane che parteciperanno ad eventi internazionali. Sullo stesso ambito, necessario incentivare la vendita on-line.

Nelle pagine seguenti, si riportano alcuni possibili interventi legislativi sugli ambiti sopra richiamati.

## SETTORI IN CRISI

Art.

(Fondo per il sostegno dei settori agricoli in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale per il risarcimento dei danni diretti dei produttori agricoli derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo settore.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è prevista a favore del Fondo di cui al primo comma una dotazione di XXX milioni di euro per l'anno 2020 da utilizzare per sovvenzioni dirette erogate a fondo perduto, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.
3. Le risorse di cui al comma precedente, sono destinate ai titolari delle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, che nel primo quadrimestre 2020, hanno subito una perdita pari almeno al 30 per cento del fatturato medio realizzato nel medesimo periodo del triennio precedente.
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al presente articolo.

### **Relazione:**

L'agricoltura, nonostante abbia svolto un ruolo centrale durante l'emergenza epidemiologica per via della sua funzione di "garante" dell'approvvigionamento alimentare, non è stata esente da difficoltà e perdite reddituali. In particolare, alcuni comparti produttivi sono in forte sofferenza per via della chiusura del canale commerciale HORECA ma anche per i rallentamenti e le limitazioni dovute all'applicazione della normativa in materia di sicurezza sanitaria. A tal riguardo, si propone l'istituzione di un fondo ad hoc per far fronte, mediante sovvenzioni a fondo perduto, ai danni diretti e alla perdita di reddito dei produttori dimostrabili attraverso la riduzione del fatturato medio realizzato nel 2020 e rispetto a quello del triennio precedente.

Art.

*(Misure per il sostegno del settore florovivaistico)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è prevista a favore del Fondo di cui al primo comma una dotazione di XXX milioni di euro per l'anno 2020 da utilizzare per sovvenzioni dirette erogate a fondo perduto, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.
3. Le risorse di cui al comma precedente, sono destinate ai titolari delle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, che nel primo quadrimestre 2020, hanno subito una perdita pari almeno al 30 per cento del fatturato medio realizzato nel medesimo periodo del triennio precedente.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

**Relazione:**

Tra i settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19 il florovivaistico è uno fra quelli che stanno fronteggiando le maggiori perdite dovute anche alle difficoltà sul fronte distributivo nella prima fase dell'emergenza epidemiologica nonché per le difficoltà riguardanti la deperibilità delle produzioni. A tal riguardo, si propone l'istituzione di un fondo ad hoc per far fronte, mediante sovvenzioni a fondo perduto, ai danni diretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici.

Art.

*(modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1. *All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:*  
«Per l'anno 2020» e «non superiore a 5.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti:*  
«Per l'anno 2021» e «non superiore a 10.000 euro».

**Relazione:**

In un momento di estrema difficoltà per gli operatori del settore florovivaistico alle prese con problematiche oggettive di distribuzione dei prodotti ed in vista della ripresa produttiva e del rilancio settoriale, si propongono due modifiche all'articolo 1, comma 12 della *legge 27 dicembre 2017, n. 205*, ovvero: la proroga della misura anche al prossimo anno e l'innalzamento ad euro 10.000 dell'ammontare complessivo oggetto di detrazione fiscale.

## AGRITURISMO

Art.

*(Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici)*

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il turismo rurale nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 100 per turista, a copertura parziale della spesa di alloggio e ristorazione documentata e sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.

### **Relazione:**

Il turismo nazionale è uno dei settori economici più colpiti ed esposti all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di un asset strategico all'interno del sistema economico e sociale del Paese che, nelle aree rurali attraverso le strutture agrituristiche, diventa ancora più vitale per la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. In tale ambito e al fine di rilanciare l'attività, si propone un Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon agrituristici da utilizzare a copertura parziale della spesa sostenuta presso le strutture agrituristiche presenti sul territorio nazionale.

Art.

*(Sostegno alle famiglie per vacanze in agriturismo)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per sostenere le famiglie e il turismo rurale gravemente colpito in seguito all'emergenza COVID-19, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le risorse del Fondo del primo comma sono utilizzate per la detrazione fiscale dall'imposta lorda delle spese di alloggio e ristorazione documentate e sostenute dai contribuenti presso le aziende agrituristiche presenti sul territorio nazionale. Dalla detrazione di cui al precedente periodo sono esclusi i contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare risulta essere superiore ad euro 50.000.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione della detrazione fiscale di cui al comma precedente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020.

### **Relazione:**

Il turismo nazionale è uno dei settori economici più colpiti ed esposti all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di un asset strategico all'interno del sistema economico e sociale del Paese che, nelle aree rurali attraverso le strutture agrituristiche, diventa ancora più vitale per la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. In tale ambito e al fine di rilanciare l'attività, si propone un Fondo da utilizzare per la detrazione fiscale dall'imposta lorda delle spese di alloggio e ristorazione documentate e sostenute dai contribuenti presso le aziende agrituristiche presenti sul territorio nazionale.

Art.

*(Fondo per il sostegno all'acquisto di buoni fattorie didattiche)*

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a sostenere le famiglie italiane nella loro funzione genitoriale in seguito all'emergenza COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di *buoni fattorie didattiche* con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020
2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 100 per famiglia, a copertura anche parziale della spesa sostenuta per la frequenza dei bambini dai 3 ai 14 anni nell'ambito di centri estivi svolti all'interno di fattorie didattiche presenti sul territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.

**Relazione:**

Con la proposta si vuole introdurre un sostegno per le famiglie italiane così da sostenerle nella loro funzione genitoriale in seguito all'emergenza COVID-19. In particolare, si propone un Fondo da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 100 per famiglia, a copertura anche parziale della spesa sostenuta per la frequenza dei bambini dai 3 ai 14 anni nell'ambito di centri estivi svolti all'interno di fattorie didattiche presenti sul territorio nazionale. Le fattorie didattiche, diffuse soprattutto nei territori rurali, possono rappresentare un'importante realtà per consentire uno svolgimento delle attività dei centri estivi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di sicurezza sanitaria.

Art.

(Disciplina della vendita di asporto e consegna in agriturismo)

1. *Al comma 3, lettera b), articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo la parola «somministrare» aggiungere le seguenti: «, anche con modalità di asporto e consegna»*
2. *Al punto 121), parte III, tabella A), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «distributori automatici» aggiungere le seguenti «, ovvero mediante asporto o consegna a domicilio».*

**Relazione:**

L'emergenza COVID, che ha profondamente colpito i settori dell'ospitalità e della somministrazione, sta impattando maggiormente su quelle strutture ricettive che operano al di fuori di contesti urbani e tra questi il settore agriturismo registra una condizione emergenziale che rischia di mantenersi tale per un lungo periodo. Per provare a contenere, seppur in via marginale questa contrazione di fatturato, si sono susseguite nel tempo varie Ordinanze regionali ed in ultimo il DPCM del 26 aprile che hanno acconsentito sia al delivery che all'asporto di cibo pronto per essere consumato. In tale ambito, si propone di rendere queste modalità strutturali nell'ambito dell'attività agrituristica, andando a modificare la legge quadro sull'agriturismo, Legge 96/2006, precisamente l'articolo 2 della medesima. Inoltre, occorre armonizzare la disciplina alla mutata condizione e prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento anche in ipotesi di somministrazione a mezzo asporto o consegna a domicilio

## INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art.

*(Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi)*

5. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per sostenere, attraverso campagne promozionali internazionali i settori agricoli in crisi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
6. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione sui mercati esteri dei prodotti agricoli italiani presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti in un'ottica di sistema Paese che punti sul modello Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea, paesaggio, ruralità.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

### **Relazione:**

Si propone l'istituzione di un Fondo ad hoc da utilizzare per interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione sui mercati esteri dei prodotti agricoli italiani presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti in un'ottica di sistema Paese che punti sul modello Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea, paesaggio, ruralità.

## Art.

### *(Incentivo all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)*

1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo rurale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.

### **Relazione:**

Con la proposta si vuole introdurre uno strumento che possa fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema agricolo e rilanciare il suo rapporto con il turismo. Un connubio, quest'ultimo, particolarmente vincente all'interno delle dinamiche di sviluppo territoriale. A tal riguardo, si propone un Fondo ad hoc da destinare alla copertura delle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali. Le modalità attuative della misura sono demandate ad un decreto ministeriale.

Art.

*(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)*

1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al Registro delle imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano, possono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e documentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro;
2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute.
3. Il credito d'imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

### **Relazione:**

Si propone uno strumento di agevolazione fiscale (credito d'imposta) che per il prossimo futuro possa incentivare la partecipazione delle imprese agricole italiane ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano.

Art.

*(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)*

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema Made in Italy agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon fieristici con una dotazione di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 250 euro per buyers, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.
3. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessante giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Relazione:**

La proposta, attraverso l'istituzione di un Fondo da utilizzare a copertura parziale della spesa sostenuta dai buyers stranieri per la partecipazione ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffuse sul territorio nazionale, punta a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema Made in Italy agroalimentare.

Art.

*(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)*

1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.
2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.
3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Relazione:**

L'emergenza epidemiologica ha riportato alla luce la necessità, per gli imprenditori agricoli, di accrescere le loro competenze in materia di internazionalizzazione dei mercati e di tutti gli ambiti ad essa riferibili. A tal riguardo, si propone un incentivo fiscale (credito d'imposta) a valere sulle spese documentate e riguardanti le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.

## MADE IN ITALY

«Art.

*(sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)*

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al primo comma, dopo la lettera i-decies), è inserita la seguente: «i-undecies) limitatamente all'anno 2020 le spese, fino all'importo di euro 300, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari italiani di qualità certificata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, per l'acquisto di carni la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento CE 1760/2000 e del Regolamento di esecuzione (UE) N. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, nonché per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli la cui indicazione dell'origine in etichetta sia riferita all'Italia ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) N. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

### **Relazione:**

In un momento di emergenza nazionale e vista la necessità di incentivare l'approvvigionamento alimentare di cibo Made in Italy, la proposta mira ad introdurre nell'ordinamento tributario un sistema di agevolazioni (detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sui redditi) per l'acquisto di taluni prodotti agricoli e alimentari di origine italiana. In Particolare, l'acquisto ammesso all'agevolazione riguarda i prodotti italiani di qualità certificata rientranti nel regime delle indicazioni geografiche (DOP, IGP e STG) e derivanti dall'agricoltura biologica, ma anche le carni e le produzioni ortofrutticole la cui origine sia certificata italiana ai sensi della normativa comunitaria. Le agevolazioni dovrebbero essere limitate fino ad un importo massimo, rivolte esclusivamente ai contribuenti con reddito singolo e/o familiare non superiore a determinati valori e riferibili alle spese sostenute nell'anno 2020.

Art.

*(Incentivo all'acquisto di prodotti agroalimentari locali nel canale Horeca)*

1. Alle imprese riconducibili al canale HORECA, che per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande acquistano prodotti agricoli e alimentari realizzati da aziende agricole diffuse sul territorio **regionale/nazionale**, è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 30% e nel limite massimo di spesa di 100 mila euro.
1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

### **Relazione:**

Con la proposta si intende incentivare da un lato la produzione agricola nazionale, dall'altro la ripresa delle imprese riconducibili al canale HORECA fortemente danneggiate in seguito al *lockdown* per far fronte all'emergenza pandemica da Covid-19. In concreto, l'incentivo proposto si sostanzia un credito d'imposta riconosciuto alle imprese del settore HORECA che per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande acquistano prodotti agricoli e alimentari realizzati da aziende agricole locali.

## ALTRI INTERVENTI

«Art.

*(stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

### **Relazione:**

in un'ottica di ripresa economica e del necessario relativo rilancio degli investimenti ma anche per promuovere il ricambio generazionale, si propone la stabilizzazione, a partire dal prossimo anno, degli sgravi contributivi previsti per i giovani agricoltori in scadenza il 31/12/2020.